

*Intervento in causa del figlio maggiorenne: solo se convivente*

Trib. Torino, sez. VII, ordinanza 29 dicembre 2014 (Pres. est. Cesare Castellani)

**GIUDIZIO DI SEPARAZIONE – INTERVENTO IN CAUSA DEL FIGLIO MAGGIORENNE – ART. 105 C.P.C. – AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI – CONVIVENZA TRA FIGLIO MAGGIORENNE E GENITORE – NECESSITÀ - SUSSISTE**

*Il figlio maggiorenne può intervenire nel giudizio di separazione a condizione che sia convivente con uno dei genitori, stimandosi, altrimenti, l'atto di intervento inammissibile.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI TORINO  
VII SEZIONE CIVILE  
FAMIGLIA

Il Presidente, a scioglimento della riserva, nel procedimento R.G. .../2014 tra ... e ..;

preso atto dell'intervento in causa dei figli maggiorenni ... E ..;

esaminate le dichiarazioni delle parti e visti i documenti prodotti;

premessso

che con riguardo all'intervento nel presente giudizio di separazione personale dei coniugi, a mente dell'art. 105 c.p.c. , da parte della figlia ... (.1992) emergano profili di inammissibilità, per difetto dei presupposti atti a giustificarlo;

che, infatti, pur essendo già stata riconosciuta dalla giurisprudenza la possibilità da parte del figlio maggiorenne, non ancora autonomo dal punto di vista economico, di intervenire nel giudizio di separazione in corso tra i genitori, sul rilievo della "coesistenza, quantomeno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela", ossia quella del genitore diretta a ricevere un contributo per provvedere alle necessità di mantenimento del figlio e per il rimborso di quanto anticipato e quella del figlio stesso volta ad ottenere il versamento, anche diretto, di tale assegno (Cass. 19 marzo 2012, n. 4296 e, per quanto concerne questa Sezione , ordinanza presidenziale 16.6.2014), merita sottolineare che siffatte pronunce riguardavano la situazione di figli maggiorenni conviventi con il genitore istante per la corresponsione dell'assegno;

che, a questo proposito, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha precisato che la possibilità che il genitore agisca in proprio per richiedere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne (o l'assegnazione della casa familiare) rimane circoscritta all'ipotesi in cui tra detto genitore e il figlio persista un rapporto di convivenza, inteso come "stabile dimora del figlio presso l'abitazione" del genitore (Cass. 25 luglio 2013, n. 18075; Cass. 27 maggio 2005, n. 11320);

che, in applicazione di tali principi, la necessità di un ampliamento del contraddittorio nella causa di separazione – quale determinata dall'intervento adesivo del figlio maggiorenne – viene meno laddove la coabitazione genitore-figlio non sia più attuale, posto che in tale situazione non è ravvisabile l'esigenza che, attraverso una valutazione globale ed unitaria, il giudice provveda "in merito all'entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati" (Cass. 4296/2012 cit.);

che, in linea di fatto, rilevasi che la figlia ... vive da tempo negli Stati Uniti, ove frequenta un corso universitario, essendosi, ovviamente, organizzata procurandosi un'abitazione e recandosi a far visita alla madre solo poche volte durante l'anno;

che, sulla scorta degli stessi principi, l'intervento in causa del figlio ... (.1988) sia da ritenere legittimo e giustificato;

che, sul punto, giova precisare che il giovane , laureatosi in giurisprudenza, sta effettuando la pratica presso uno studio legale di .. , sede ove ha reperito un alloggio, che condivide con altre persone, trascorrendo almeno due fine settimana al mese presso l'abitazione familiare, ove ha conservato i beni personali, mantenendo con la madre un rapporto continuativo;

ritenuto

che, in considerazione del fatto che i figli ... e .., i quali, raggiunta la maggiore età, continuano a convivere con la madre, manterranno la dimora abituale presso la stessa, l'abitazione della casa coniugale sita in .. debba essere assegnata, visto il non ancora avvenuto inserimento dei figli in questione nel mondo del lavoro, alla sig.ra .., dandosi atto che il sig. .. se ne è già allontanato verso la fine del 2013;

che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze del figlio .., studente universitario, quando lo tiene con sé e che, stante il mancato raggiungimento da parte dei figli in questione dell'indipendenza economica, e in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalla documentazione e dalle dichiarazioni agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. .. un assegno mensile di mantenimento, soggetto a rivalutazione annuale come per legge;

che la situazione economica di ciascun coniuge da prendere in considerazione per la commisurazione del contributo può essere, allo stato , così sintetizzata:

- il sig. .. è ..;

- la dichiarazione dei redditi del 2014 evidenzia, per l'anno precedente, un reddito netto di circa 80.920,00 (quindi € 6.224,00 per 13 mensilità) e dopo la separazione di fatto dalla moglie egli si è trasferito in un appartamento , molto ampio, sito in .., di cui è proprietario;

- il convenuto è intestatario di vari immobili in diverse località e ne ha da poco ceduto uno sito in .., di notevole valore; quanto al patrimonio mobiliare, sono stati depositati estratti conto di vari istituti, tra cui merita particolare menzione la Situazione finanziaria presso .. (doc. 32 bis);

- la sig.ra ... esercita l'attività di .., con reddito analogo a quello del marito: € 6.680,00 circa , per 13 mesi, per l'anno 2013 (UNICO 2014);

- sul versante patrimoniale, oltre alla comproprietà della casa di .., .., la ricorrente è intestataria, col marito, di un'abitazione nella zona di ..;

- considerevoli risultano, per la ricorrente, i depositi bancari in denaro o titoli, parte dei quali risultanti da rapporti cointestati con il marito;  
che, sulla base degli dati sopra riportati e nel rispetto principio secondo cui i genitori debbono provvedere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie possibilità, detto contributo sia da quantificare in € 1.000,00 (oltre alla partecipazione alle spese “extra”);  
che, quanto al figlio ..., ciascun coniuge debba parimenti provvedere al mantenimento, apparendo equa la determinazione dell’assegno a carico di ciascuno dei genitori (in linea con le conclusioni tratte dall’interveniente), nell’importo complessivo di € 1.200,00 (quindi € 600,00 per ciascun obbligato), tenuto conto che il giovane percepisce un compenso di circa 1.000,00 euro mensili, ha una spesa abitativa di 750,00 euro mensili e può contare su somme depositate, a seguito di donazione dei nonni materni, con relativi interessi;  
che, sul punto, va aggiunto che l’affermazione di parte convenuta secondo cui .. avrebbe raggiunto l’autonomia economica è priva di fondamento, non avendo il giovane superato l’esame di stato per l’esercizio della professione di avvocato e dovendo il presupposto in questione rapportarsi alle condizioni economiche del nucleo e ad un livello professionale e retributivo corrispondente, ben superiore a quello attualmente goduto dal figlio;  
che non vi siano i presupposti, vista la situazione economica delle parti, quale sopra tratteggiata, per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie;  
che, infatti, la ricorrente può contare su un ottimo trattamento retributivo (di poco superiore a quello del marito) e percepisce altresì i frutti del considerevole patrimonio mobiliare, risultante dagli estratti di conto corrente e, soprattutto, dal portafoglio titoli cointestato con il marito presso ..;  
che, conclusivamente, non vi siano i presupposti per emettere provvedimenti di carattere temporaneo e – si noti - “urgente”, come la disposizione dell’art. 708 c.p.c. espressamente esige, nell’interesse di uno dei coniugi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’intervento in causa da parte della figlia maggiorenne ..

Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra ...  
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento del figlio .. quando lo ha con sé. Inoltre il sig. .. corrisponderà all’altro coniuge, per il mantenimento del figlio, l’assegno periodico di € 1.000,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.

Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento del figlio .., versando al medesimo l’importo mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun genitore), con le stesse modalità e l’adeguamento annuale.

Le spese per i figli .. e .., mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.

Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c.

Nomina G.I. il dott. .. e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. .. 27.5.2015, ore 9.

Assegna al ricorrente termine fino a 45 giorni liberi prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa.

Assegna al convenuto termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria ai sensi degli artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.

Avverte il convenuto che il mancato rispetto del suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avviso alle parti: si precisa che le memorie suddette devono ritenersi, in considerazione della struttura bifasica dei procedimenti in materia di separazione personale e divorzio, atti introduttivi e, pertanto, come tali non rientranti nell'autorizzazione al deposito in forma telematica *omnibus* a norma degli artt. 44 D. L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e 16 bis D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Di conseguenza l'eventuale deposito degli atti di cui sopra in forma telematica verrà dal Tribunale dichiarato inammissibile.

Si comunichi alle parti.

Torino, 29 dicembre 2014